



COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco
TEL. 079/7039023

PROT. N. 4878

OGGETTO: ORDINANZA N. 31 DEL 30.06.2020.

IL SINDACO

- **Premesso che** recentemente si sono verificati nel centro storico numerosi episodi di schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti che hanno determinato un notevole degrado ambientale nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, generando rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile;
- **CHE** risulta problematica la vendita per asporto nelle ore serali e notturne di bevande alcoliche e superalcoliche le quali vengono consumate in spazi e aree pubbliche contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica generando anche il fenomeno dell'*abbandono di vetro* a seguito di varie segnalazioni di residenti;
- **CHE** al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica si rende necessario adottare provvedimenti finalizzati a limitare la vendita per asporto di alcolici in contenitori di vetro e latta se non a condizioni che garantiscano la somministrazione nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di vetro e lattine;
- **Considerato che** sull'intero territorio regionale resta obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico, che tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento;
- **Considerato** che per i motivi citati sia necessario adottare un ulteriore provvedimento di adeguamento delle misure di contenimento del virus alle mutate condizioni epidemiologiche locali;
- **Tenuto conto** dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell'evolversi della situazione a livello regionale;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **VISTO** l'art. 54 della L. nr. 120/2010, c.2 bis "Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne" che stabilisce "*I titolari e gestori di esercizi di vicinato di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*
- **VISTE** le ordinanze nr. 28 del 29.05.2020. prot. n. 4198 e la nr. 29 del 06.06.2020 prot. nr. 4332 del Sindaco di Berchidda;
- **CHE** si intende regolamentare la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 02.00 e, altresì, la chiusura al traffico di alcune vie del centro abitato, fermo restando il rispetto delle regole del distanziamento e il divieto di assembramento, nei giorni di venerdì, sabato, domenica;
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **RICHIAMATA** la legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

- **Con decorrenza 01 LUGLIO 2020 e fino al 31.07.2020, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e salvo eventuali modifiche o proroghe, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 1. Sull'intero territorio comunale resta obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento.
 2. A rettifica della propria ordinanza nr. 28 del 29.05.2020 rettifica parziale dell'orario di chiusura alle ore 02.00, fermo restando il divieto di assembramento. Gli esercenti e i loro dipendenti sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'ordinanza.
 3. E' fatto divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine di alcolici e superalcolici dalle ore 24.00 fino alla chiusura delle attività;
 4. È consentita la vendita per asporto in contenitori di vetro o lattine di bevande analcoliche;

5. La somministrazione di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine è consentita unicamente se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;
6. E' fatto obbligo agli esercenti di moderare il volume della musica dalle ore 24.00 fino alla chiusura delle attività.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 il mancato rispetto della presente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art.12, c.1, del D.L. nr. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla L. nr. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. nr. 689/1981.
8. E' fatto obbligo agli esercenti esporre la presente per informare l'utenza.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda
www.comune.berchidda.ot.it.

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Berchidda, 30.06.2020

IL SINDACO
Prof. Andrea NIEDDU

